

LE BUONE PRASSI che deve seguire il committente per la sicurezza nei CANTIERI

**TAVOLO PERMANENTE
SULL'EDILIZIA**

TENUTO PRESSO LA
PREFETTURA DI
PESCARA

**CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLE
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI**

*RISPETTO DELLE
REGOLE, DEL LAVORO
E DELLE PERSONE
PER COSTRUIRE UN
MONDO MIGLIORE*



QUESTA GUIDA È STATA REALIZZATA PER INFORMARE:



PRIVATI CITTADINI



**PROPRIETARI DI IMMOBILI
PUBBLICI E PRIVATI**



AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

**CHE COMMISSIONANO LAVORI EDILI COME UNA RISTRUTTURAZIONE,
UNA NUOVA COSTRUZIONE E/O SVOLGONO LAVORI DI RIPARAZIONE.**

N.B. Vista la complessità della normativa, quanto contenuto nel presente opuscolo è da ritenersi solo di orientamento. Si rinvia al Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche per avere completezza sull'argomento.

CASA TUA SARA' UN CANTIERE? ALLORA SEI UN COMMITTENTE!

Chi commissiona, cioè ordina ad altri l'esecuzione di un lavoro è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile ovvero il proprietario o l'amministratore di condominio che decide di realizzare o ripristinare un'opera edile.

Tipicamente è un privato che vuole realizzare opere edili, ordinarie e/o straordinarie, anche solo interne al proprio appartamento o locale, che commissiona quindi opere edili murarie e di ingegneria civile.

Per realizzare ciò il Committente si avvale comunemente di:

- un'impresa edile per opere murarie e di finitura;
- una ditta impiantistica per opere elettriche ed idrauliche;
- lavoratori autonomi per piccoli lavori edili o impiantistici;

RIVESTE UNA FONDAMENTALE IMPORTANZA LA CAPACITA' DI SCEGLIERE IN MANIERA PONDERATA A CHI AFFIDARSI

DIFFIDA DA IMPRESE!!

- con un numero non congruo di dipendenti rispetto all'entità dei lavori da svolgere
- che effettuano il lavoro dandolo totalmente in subappalto
- con un preventivo allettante ma che si discosta esageratamente dalla media degli altri, se il prezzo è troppo basso "evitala non fa per te"
- nate da pochi giorni e con nessun dipendente in forza

DI SCEGLIERE IN MANIERA PONDERATA A CHI AFFIDARSI

Per ogni cantiere diventa fondamentale individuare, il soggetto che corrisponde ai requisiti del **COMMITTENTE**, inteso come "soggetto concreto".

Il concetto di **COMMITTENTE** configurato nel D.Lgs. 81/2008 è indicato come "soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera", (art. 89, co. 1, lett. b).

L'individuazione del **COMMITTENTE** scaturisce quindi dalla domanda: Per chi si sta eseguendo l'opera? La risposta a tale quesito individua l'effettivo **COMMITTENTE**, quello cioè richiesto dal D.Lgs. 81/2008.

Il Decreto legislativo 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/09, ha creato un nuovo modo di pensare e di assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro promuovendo, innanzitutto, la "**CULTURA DELLA SICUREZZA**", fondando un nuovo modello di gestione degli adempimenti previsti dalla legge basato sui principi della sicurezza globale, della prevenzione, della pianificazione e sulla partecipazione attiva dei lavoratori alle problematiche della gestione dei rischi e dell'organizzazione del lavoro.

Il richiamo all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ha imposto oltre che per il datore di lavoro dell'impresa realizzatrice, anche per il **COMMITTENTE** il rispetto, fin dal momento in cui deve effettuare le scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di lavoro, dei principi e delle misure generali di tutela contenute in questo disposto.

MA SE PENSI SIA TROPPO COMPLESSO PER TE.... PUOI AVVALERTI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente può avvalersi di un **RESPONSABILE DEI LAVORI** (art. 93) *un soggetto necessariamente qualificato e competente che può essere incaricato di svolgere, in tutto o in parte, i compiti del Committente stesso, liberandolo dalla gran parte delle responsabilità dei compiti affidati.*

IMPORTANTE!!!

Il Responsabile dei lavori deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti a lui delegati e vi deve essere dettagliato incarico e/o contratto scritto.

E' SE I LAVORI SONO COMPLESSI ?

- Nei lavori che dovranno presumibilmente essere svolti da più imprese, anche non contemporanee (vedi tabella in pagina successiva), il Committente nomina un tecnico - **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (in possesso dei requisiti dell'art. 98)** - tale nomina deve essere contestuale all'affidamento dell'incarico di progettazione ad un professionista.
- In tutti i lavori svolti da più imprese, anche non contemporanee, il Committente comunque affiderà a un tecnico - **Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (in possesso dei requisiti dell'art. 98)** – la gestione della sicurezza durante l'effettiva realizzazione dell'opera.

ATTENZIONE !!!

La nomina del Coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad € 100.000,00; in tal caso le funzioni del Coordinatore per la progettazione sono svolte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che pertanto dovrà essere individuato già in fase di progettazione

COSA TI CONSIGLIAMO PER METTERTI IN SICUREZZA:

1. Se devi fare dei lavori edili e non possiedi una formazione tecnica in questo ambito, incarica un **Responsabile dei Lavori** esperto in materia e con idonei requisiti
2. Se è necessaria la figura di Coordinatore della Sicurezza, non puntare al risparmio ma su una comprovata professionalità: scegli qualcuno che sia presente in cantiere e si relazioni con te
3. La nomina del Coordinatore non ti esime dalle responsabilità a tuo carico. Il **Committente** deve infatti vigilare sul corretto operato del Coordinatore e sull'adempimento degli obblighi di legge da parte delle imprese

TIPO CANTIERE	NECESSITA' NOMINA CSP	NECESSITA' NOMINA CSE
cantiere di qualsiasi dimensione, sia pubblico che privato, con 1 impresa esecutrice	NO	NO
cantiere pubblico di qualsiasi dimensione con 2 o più imprese esecutrici	SI	SI
cantiere privato non soggetto ad alcuna pratica edilizia, qualsiasi importo dei lavori, con 2 o più imprese esecutrici	NO (funzioni svolte da CSE)	SI
cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori inferiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici	NO (funzioni svolte da CSE)	SI
cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori superiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici	SI	SI
cantiere di uno qualsiasi dei precedenti casi con 1 impresa esecutrice che in corso d'opera aumenta a 2 o più imprese esecutrici: no CSP e si CSE	NO (funzioni svolte da CSE)	SI

ATTENZIONE!!

COSA SUCCEDDE SE IL COMMITTENTE OVE PREVISTO NON NOMINA IL CSP/CSE

Arresto 3 - 6 mesi - Ammenda € 3.071,27 - 7.862,44



LE REGOLE D'ORO



RESPONSABILITÀ
DEL
COMMITTENTE

COME EVITARE
DI FINIRE NEI
GUAI

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE:

1 Il Committente **dovrà attenersi** alle indicazioni del Coordinatore per la progettazione della sicurezza (CSP), trasmettere i documenti del Coordinatore alle imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi e comunicare loro i nominativi dei tecnici incaricati della sicurezza.

Il Committente prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento **P.S.C.** elaborato dal Coordinatore per la Progettazione e **lo trasmette alle imprese invitate** a presentare offerte comunicando i nominativi delle figure della sicurezza coinvolte.

“Prendere in considerazione” il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera, se dovuto, non significa entrare nel merito alle scelte adottate dal coordinatore per la progettazione, se non per apporvi eventuali osservazioni, bensì verificare che il CSP produca la documentazione richiesta, con i contenuti imposti dalla normativa (Allegato XV) ed attinente alle opere da eseguire.

2

Il Committente secondo l'art.90 del D.Lgs.81/08 dovrà controllare **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici**, tramite almeno le seguenti documentazioni:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi (DVR) riguardante macchine, attrezzature e opere provvisorie, DPI, incaricati sicurezza e emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria;
- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività;
- e) dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- f) dichiarazione dell'Organico medio annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS INAIL CASSA EDILE / EDILCASSA

ATTENZIONE!!

COSA SUCCEDA SE IL COMMITTENTE NON ADEMPIE A QUESTO OBBLIGO ?

Arresto 2-4 mesi – Ammenda € 1.228,50 – 5.896,84

**3**

Il Committente anche in modo più “snello” dovrà attentamente verificare **anche l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi**, tramite almeno la seguente documentazione:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie che utilizzerà;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove ce ne sia la necessità;
- e) documento unico regolarità contributivo (DURC).

ATTENZIONE!!

COSA SUCCEDA SE IL COMMITTENTE NON ADEMPIE A QUESTO OBBLIGO ?

Arresto 2-4 mesi – Ammenda € 1.228,50 – 5.896,84



ATTENZIONE !!!

- Il lavoratore autonomo svolge dei lavori di piccole dimensioni e in totale autonomia;
- Il lavoratore autonomo non può collaborare IN NESSUN MODO con altri lavoratori autonomi nella realizzazione di un'opera, né utilizzare attrezzature di altri;
- Il lavoratore autonomo non può né aiutare né collaborare con operai di un'impresa che svolge le lavorazioni; deve appunto essere **TOTALMENTE AUTONOMO** e lavorare senza interferire con **ALTRI**.

4

Inoltre, in caso si preveda o comunque si realizzino la presenza di più imprese anche non contemporanea o per lavori dove opera unica impresa di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni, il Committente o il Responsabile dei Lavori trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro (e in caso di lavori pubblici anche alla Prefettura) la Notifica preliminare, prima dell'avvio dei lavori e la aggiorna in relazione all'evoluzione dei lavori e al subentro di altre aziende.

N.B. In caso di variazioni per cantieri non soggetti a notifica che successivamente rientrano nell'obbligo, dovrà essere effettuata notifica. Copia della Notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.

5

In ogni caso, per qualunque tipo di cantiere temporaneo o mobile oggetto di Permesso di Costruire o SCIA, Il Committente trasmette all'Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente permesso di costruire o denuncia di inizio attività, prima dell'inizio dei lavori, quanto segue:

- a) copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 (Allegato XII), se c'è la presenza, anche non contemporanea di più imprese o per opere che prevedono unica impresa per più di 200 uomini- giorno;
- b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi ;
- c) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese (affidatarie e esecutrici) e dei lavoratori autonomi, dell'organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

**Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori in caso di
Violazione Sanzione amministrativa pecuniaria € 614,25 – 2.211,31**



**RICORDA !
OVE PREVISTO IN ASSENZA DI:**

- **PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)**
- **Fascicolo dell'opera**
- **Notifica Preliminare**
- **Regolarità contributiva delle imprese e/o lavoratori autonomi**

**E' SOSPESA L'EFFICACIA DELLA AUTORIZZAZIONE
EDILIZIA IN TUO POSSESSO**

STA ATTENTO, SEMPRE IN SICUREZZA !!

RIASSUMIAMO RICORDA BENE

- ✓ Fai massima attenzione alla scelta dell'impresa/e, rivolgiti a imprese di certa capacità tecnico- professionale che abbiano le attrezzature, i dipendenti e le capacità necessarie a svolgere in sicurezza i lavori e che applicano efficacemente tutte le misure di prevenzione per sicurezza dei lavoratori in cantiere.
- ✓ Individua se puoi il Responsabile dei Lavori delegando gli adempimenti più importanti
- ✓ Nel caso i lavori rientrino nelle casistiche indicate nomina subito un Coordinatore
- ✓ Nei casi dovuti, invia la Notifica Preliminare
- ✓ Stai attento che non ci siano rischi e che tutto fili liscio: il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore ti aiuteranno, ascolta!
- ✓ Non rischiare! Se le cose vanno male il Codice Penale stabilisce pene assai severe per colui che, con la sua condotta negligente, causa la morte o il ferimento di altre persone

Art.589: OMICIDIO COLPOSO...per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da due a sette anni..

Art. 590: LESIONI PERSONALI COLPOSE...per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni...

PER CONCLUDERE

Il Committente così come qualsiasi altro ruolo presente in cantiere (Responsabile dei Lavori, Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, titolare dell'impresa che realizzerà i lavori, ecc.) può scegliere se rispettare le regole e dormire tranquillo o andare contro leggi e normative con il rischio concreto di trovarsi coinvolto in un processo penale con tutte le relative conseguenze.



ORA SCEGLI DI NON RISCHIARE ! NON DOVRÀ SUCCEDERE NIENTE NEL TUO CANTIERE E TU SARAI SERENO: ALLA FINE AVRAI UN PRODOTTO DI QUALITÀ CHE RISPETTA LEGGI E REGOLAMENTI, GIUSTAMENTE RETRIBUITO ALL'IMPRESA REALIZZATRICE E AI TECNICI CHE COLLABORANO CON TE, ED AVRAI FATTO IL TUO DOVERE.

Costruiamo insieme un luogo di lavoro migliore nel Rispetto delle regole del lavoro e delle persone!

LA PRESENTE GUIDA È STATA
REDATTA CON IL CONTRIBUTO DI:

- ✓ **ASL PESCARA** - *servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro*
- ✓ **ANCE CHIETI - PESCARA**
- ✓ **ANIEM - CONFAPI**
- ✓ **CASSA EDILE PESCARA**
- ✓ **C.N.A. COSTRUZIONI**
- ✓ **EDILCASSA ABRUZZO**
- ✓ **EDILFORMAS ABRUZZO**
- ✓ **FENEAL - UIL PESCARA**
- ✓ **FILCA - CISL PESCARA**
- ✓ **FILLEA - CGIL PESCARA**
- ✓ **FORMEDIL PESCARA**
- ✓ **ISPETTORATO TERRITORIALE
DEL LAVORO CHIETI - PESCARA**

NELL'AMBITO DEL TAVOLO PERMANENTE SULL'EDILIZIA TENUTO
PRESSO LA PREFETTURA DI PESCARA.